

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 256 e 362-A)

*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento - Relazione orale*

TESTO PROPOSTO DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE N. 256

Interventi per la salvaguardia di Venezia

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro della Pubblica Istruzione

NELLA SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1972

con annesso testo del disegno di legge n. 362

Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia

d'iniziativa dei senatori TERRACINI, MADERCHI, CHINELLO, ABENANTE, ALBAR-
RELLO, CAVALLI, CEBRELLI, MARANGONI, MINGOZZI, PECCHIOLI, PERNA,
PISCITELLO, SEMA e URBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1972

DISEGNO DI LEGGE N. 256

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

Art. 1.

Il territorio della città di Venezia e la sua laguna sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali.

Art. 2.

La Regione, ai fini di cui al precedente articolo, predispone e adotta un piano comprensoriale relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, e lo approva, con legge regionale, entro 15 mesi dalla deliberazione del CIPE di cui ai commi successivi.

I finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'ambito dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Iesolo, Musile di Piave.

Alla predisposizione, adozione e approvazione del predetto piano e al suo eventuale ampliamento, la Regione provvede sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a termini dell'articolo 17, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente comma, è costituito un Comi-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

tato così composto: Ministro dei lavori pubblici, che lo presiede, Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro della pubblica istruzione, Ministro della marina mercantile, Presidente della Giunta regionale del Veneto, Presidente dell'Amministrazione provinciale di Venezia, Sindaco di Venezia, un rappresentante designato congiuntamente dagli altri Comuni di cui al secondo comma del presente articolo.

Ciascuno dei suddetti componenti può essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.

I predetti indirizzi attengono a:

a) indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;

b) individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-artistico di Venezia con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unità ecologica della laguna.

Gli indirizzi di cui al precedente comma sono determinati secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Gli indirizzi del CIPE vengono adottati in coerenza con la programmazione economica nazionale.

Art. 3.

Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nell'ambito del suo territorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Tali direttive riguardano:

a) lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;

b) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle località di interesse paesistico,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale;

c) le limitazioni specificatamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, con particolare riguardo alla preservazione della unità ecologica della laguna, alla prevenzione dall'inquinamento atmosferico ed idrico ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sottosuolo;

d) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali.

La Regione assicura con propria legge la partecipazione dei comuni interessati e di eventuali loro consorzi alla formazione del piano.

Art. 4.

Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti fino all'approvazione del piano territoriale della regione Veneto, dal quale sarà recepito con le eventuali varianti che si rendessero necessarie ai fini della sua connessione con le previsioni del piano territoriale relative alle altre aree della Regione.

I Comuni il cui territorio sia compreso nel perimetro del piano comprensoriale sono tenuti ad uniformare ad esso i rispettivi strumenti urbanistici. Analogo obbligo sussiste per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, per quanto riguarda il piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397.

Il piano comprensoriale, una volta adottato, viene trasmesso dalla Regione a tutti i Comuni interessati ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia, obbligatoria nei riguardi di qualsiasi opera, pubblica o privata.

I Comuni non tenuti a formare un piano regolatore generale hanno l'obbligo di provvedere, per le zone di sviluppo considerate dal piano comprensoriale, alla compilazione dei piani particolareggiati in attuazione del piano comprensoriale stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO II

Art. 5.

È istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:

il presidente del Magistrato alle acque, che la presiede;

il soprintendente ai monumenti di Venezia;

il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia;

l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Venezia;

il medico provinciale di Venezia;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

due rappresentanti della regione Veneto;

un rappresentante della provincia di Venezia;

tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal Consiglio comunale con voto limitato;

due rappresentanti designati congiuntamente dagli altri comuni compresi nel territorio in cui si applicano le misure di salvaguardia.

Le adunanze della Commissione sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti; le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

Qualora il parere della Commissione sia preso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, le determinazioni della Commissione sono so-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO II

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

spese ed il presidente del Magistrato alle acque, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore alle antichità e belle arti, secondo la rispettiva competenza.

Il relativo parere da esprimere entro 30 giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri 30 giorni, verrà nuovamente sottoposto all'esame ed alla definitiva delibera della Commissione.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al presidente del Magistrato alle acque, che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della Commissione.

La Commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni fino a quando gli enti locali non avranno redatto o modificato gli strumenti urbanistici secondo le direttive del piano comprensoriale.

Art. 6.

La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni del comprensorio e del Consorzio per il porto e la zona industriale di Venezia-Marghera, che vengono redatti o modificati ai fini del loro adeguamento al piano comprensoriale.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici suddetti, non possono essere autorizzate od eseguite opere, anche su terreni demaniali, nel territorio dei comuni indicati al precedente articolo 2 e della laguna veneta, senza il parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo 5.

A tal fine le richieste di licenza edilizia sono trasmesse dal sindaco alla predetta Commissione corredate del parere della commissione edilizia.

La Commissione per la salvaguardia di Venezia accerta che le opere da eseguire non

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

Identico.

Identico.

La Commissione per la salvaguardia di Venezia accerta, in non oltre 30 giorni, che le

(Segue: *Testo del Governo*)

siano in contrasto con le finalità indicate dall'articolo 1 della presente legge e con gli indirizzi fissati dal CIPE ai sensi del precedente articolo 2.

Approvato il piano comprensoriale l'accertamento è effettuato tenendo presenti le previsioni di tale piano.

I pareri espressi dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia sono vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni od i pareri richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il rilascio della licenza edilizia dal terzo comma del presente articolo.

I provvedimenti adottati dal sindaco ai sensi del presente articolo sono definitivi.

TITOLO III

Art. 7.

Sono di competenza dello Stato le seguenti opere:

a) riduzione dei livelli marini in laguna e marginamenti lagunari;

b) opere portuali marittime e di difesa del litorale;

c) restauro degli edifici demaniali;

d) esecuzione di opere di consolidamento delle costruzioni e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;

e) sistemazione di corsi d'acqua naturali e di frane interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

f) esecuzione delle opere di difesa dall'inquinamento dell'aria e delle acque naturali;

g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare.

Art. 8.

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, il Magistrato alle acque si avvarrà della consulenza del Laboratorio per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

opere da eseguire non siano in contrasto con le finalità indicate dall'articolo 1 della presente legge e con gli indirizzi fissati dal CIPE ai sensi del precedente articolo 2.

Identico.

Identico.

Identico.

TITOLO III

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, il Magistrato alle acque si avvarrà della consulenza del Comitato di cui

(Segue: *Testo del Governo*)

lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, per la parte di competenza.

Art. 9.

Il Magistrato alle acque di Venezia adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione aventi requisiti tali da garantire le caratteristiche degli scarichi ritenute idonee dal Magistrato alle acque, sentito il medico provinciale competente. Per la tutela del territorio dagli inquinamenti atmosferici valgono le norme di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai relativi regolamenti di esecuzione.

Le opere concernenti la difesa dagli inquinamenti delle acque, da realizzarsi a cura di enti o di privati, sono ammesse al contributo dello Stato nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

al comma seguente, del Laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché di Istituti, universitari e scientifici, anche esteri.

Entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà nominato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Regione interessata, un Comitato tecnico-scientifico per lo studio dei problemi concernenti la difesa di Venezia.

Art. 9.

Identico.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, in non oltre quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione aventi requisiti tali da garantire le caratteristiche degli scarichi ritenute idonee dal Magistrato alle acque, sentito il medico provinciale competente. Per la tutela del territorio dagli inquinamenti atmosferici valgono le norme di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai relativi regolamenti di esecuzione.

Identico.

La regione Veneto costituirà, con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi di imprese, singole imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, un Consorzio per la costruzione, manutenzione e

(Segue: *Testo del Governo*)

La regione Veneto potrà, con suoi provvedimenti di legge, avvalersi dei fondi assegnati a norma dell'articolo 16, lettera *f*), per ammettere a contributo sino alla misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta gli utenti di impianti termici che abbiano già provveduto, ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, alla trasformazione degli impianti a norma della legge predetta, e provvedano, dopo l'entrata in vigore della presente legge ed entro un limite di tempo non superiore a tre anni, a trasformare gli impianti per uso di soli combustibili gassosi, metano e simili o ad energia elettrica.

Non saranno ammessi a contributo gli utenti di impianti termici soggetti agli obblighi di trasformazione previsti dalla precitata legge n. 615, quando non abbiano provveduto alla trasformazione degli impianti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

La Regione provvede, su delega dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, alla concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque, ai fini della tutela del territorio dei Comuni indicati al precedente articolo 2 e della laguna veneta dagli inquinamenti atmosferici e delle acque.

In caso di inattività degli organi regionali nell'espletamento delle funzioni delegate, il Ministero dei lavori pubblici può sostituirsi all'Amministrazione regionale nel compimento di atti inerenti all'esercizio della delega.

Il Ministero dei lavori pubblici si avvale della Regione per le provviste di materiali occorrenti all'esecuzione di opere sui corsi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gestione di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque.

Il Consorzio usufruirà dei contributi previsti dalla presente legge.

La regione Veneto potrà, con suoi provvedimenti di legge, avvalersi dei fondi assegnati a norma dell'articolo 17, lettera *f*), per ammettere a contributo sino alla misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta gli utenti di impianti termici che abbiano già provveduto, ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, alla trasformazione degli impianti a norma della legge predetta, e provvedano, dopo l'entrata in vigore della presente legge ed entro un limite di tempo non superiore a tre anni, a trasformare gli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, con l'obbligo di utilizzare soltanto combustibili gassosi, metano e simili, nonchè energia elettrica.

Identico.

Art. 10.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

d'acqua naturali ai fini della salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Art. 11.

Per le opere di propria competenza, la regione Veneto può avvalersi dell'attività consultiva ed operativa del Magistrato alle acque di Venezia e degli organi tecnici dello Stato esistenti nella Regione.

Art. 12.

La progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è subordinata all'approvazione del piano comprensoriale di cui al precedente articolo 2.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del suindicato piano comprensoriale, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni, della Commissione per la salvaguardia di Venezia, le opere che il CIPE, sentite le amministrazioni locali, ferme restando le singole competenze, dichiara eseguibili indipendentemente dal piano medesimo, con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente articolo 2, comprese tra le seguenti:

a) riduzione livelli marini in laguna, mediante opere che rispettino i valori idrogeologici, ecologici ed ambientali ed in nessun caso possano rendere impossibile o compromettere il mantenimento dell'unità e continuità fisica della laguna;

b) acquedotti ad uso potabile, agricolo ed industriale;

c) fognature ed allacciamenti fognari;

d) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua;

e) marginamenti lagunari, opere portuali marittime e di difesa del litorale, escavazione e sistemazione di canali e rii ed opere di consolidamento di ponti, canali e fondamenta sui canali;

f) restauro e sistemazione dell'edilizia monumentale storica ed artistica, nonché ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

parazione, ricostruzione, consolidamento e restauro dell'edilizia minore non di lusso;

g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare.

Art. 13.

Gli interventi di cui alla lettera *f*) del precedente articolo sono effettuati, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, nell'ambito dei rispettivi territori, dal comune di Venezia e dal comune di Chioggia, con l'osservanza delle norme che il Governo, sentita la Regione, è autorizzato ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto avente forza di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) gli interventi di cui alla lettera *f*), per quanto riguarda l'edilizia monumentale, storica ed artistica, sono effettuati previa intesa con la competente Soprintendenza ai monumenti e sotto la sua diretta vigilanza;

2) può essere previsto che nei comuni di Venezia e Chioggia gli interventi siano effettuati da un'azienda a capitale pubblico che agisca sotto la vigilanza del Comune;

3) gli interventi di cui alla lettera *f*), eccettuati quelli relativi agli immobili di interesse artistico, monumentale e di uso pubblico, sono subordinati alla formazione ed approvazione di piani particolareggiati, che devono delimitare anche i comparti nei quali gli interventi medesimi debbono avere carattere unitario.

In caso di impossibilità o di ritardi nella formazione dei comparti volontari il Comune procede alla costituzione di comparti obbligatori;

4) è prevista l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti.

All'acquisizione degli edifici si provvede mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che è tenuto al rimborso delle spese sostenute.

Tale rimborso è effettuato:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

Gli interventi di cui alla lettera *f*) del precedente articolo sono effettuati, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, nell'ambito dei rispettivi territori, a cura dei comuni di Venezia e di Chioggia, con l'osservanza delle norme che il Governo, sentita la Regione, è autorizzato ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto avente forza di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*.

Identico;

4) *identico*.

Identico.

Il rimborso delle spese sostenute per gli interventi di cui alla lettera *f*) è subordina-

(Segue: *Testo del Governo*)

a) per gli interventi di cui alla lettera f), per quanto riguarda l'edilizia di interesse artistico-monumentale e di uso pubblico, mediante pagamento in venticinque annualità senza corresponsione di interessi di una somma pari al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o ad utilizzare direttamente l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni concordate con il Comune, che tengano conto del valore dell'immobile prima del restauro e della somma da restituire.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro e sistemazione, dovrà rimborsare, in unica soluzione, l'ulteriore 30 per cento della spesa a suo tempo ritenuta ammissibile;

b) per gli interventi di cui alla lettera f), per quanto riguarda l'edilizia minore non di lusso, mediante pagamento in venticinque annualità senza corresponsione di interessi di una somma pari al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o a utilizzare l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno quindici anni alle condizioni concordate con il Comune.

Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui alle precedenti lettere a) e b) ovvero dopo averli assunti non li rispetti, il rimborso della spesa è dovuto per intero, in un'unica soluzione.

Per gli edifici che, in base alle previsioni del piano particolareggiato, debbono essere demoliti, si provvede alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to, per l'edilizia di interesse artistico monumentale e di uso pubblico al parere della soprintendenza ai monumenti ed al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque e per l'edilizia minore, previo parere del comune di Venezia, al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque ed è effettuato:

a) *identico.*

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro e sistemazione, dovrà rimborsare, in unica soluzione, oltre al residuo del 70 per cento, l'ulteriore 30 per cento della spesa a suo tempo ritenuta ammissibile;

b) *identico.*

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Si provvede altresì all'acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici di cui è prevista nel piano l'utilizzazione, anche in deroga ai limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dal punto a) dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli edifici ricostruiti sono dati in locazione con diritto di prelazione in favore dei precedenti locatari;

5) è prevista la sistemazione temporanea di coloro che abitano gli edifici acquisiti a norma del precedente n. 4);

6) è previsto l'intervento sostitutivo degli organi statali in caso di inattività degli enti locali nell'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi del presente articolo;

7) sono previste le modalità d'impegno assegnazione ed erogazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi.

Art. 14.

Restano ferme le attuali attribuzioni agli enti locali in ordine alle opere delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 10 ed a quelle di competenza della Regione stessa.

Art. 15.

È esentato dall'imposta di consumo, limitatamente al territorio delle isole del comune di Venezia, delle altre isole lagunari e del comune di Chioggia, il gas consumato come combustibile negli impianti termici con potenzialità superiore alle 30.000 chilocalorie/ora.

È, inoltre, esentato dall'imposta erariale tutto il gas consumato nel medesimo territorio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Identico.**Identico;*5) *identico;*6) *identico;*7) *identico.*

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga all'articolo 11 della legge 29 aprile 1971, n. 287, alla concessione, senza contributo dello Stato, della costruzione ed esercizio di una autostrada che colleghi Vittorio Veneto al confine di Stato.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 16.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 miliardi destinata come appresso:

a) lire 87 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente articolo 7;

b) lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale;

c) lire 54 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione da parte degli enti locali di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale nonchè di fognature ed allacciamenti fognari;

d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui alla lettera f) dell'articolo 12 in materia di edilizia monumentale, storica ed artistica e di edilizia minore non di lusso nel centro storico di Venezia, nelle isole della sua laguna e nel centro storico di Chioggia;

e) lire 3 miliardi per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;

f) lire 4 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici sarà provveduto alla ripartizione della somma di cui alla precedente lettera a) fra le singole opere previste dal precedente articolo 7.

Art. 17.

La spesa di lire 250 miliardi di cui al precedente articolo 16 da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, sarà ripartita in ragione di:

lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1972;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

Identico:

a) lire 80 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente articolo 7;

b) *identico;*

c) lire 50 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione da parte degli enti locali di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale, nonchè di fognature ed allacciamenti fognari;

d) *identico;*

e) *identico;*

f) lire 15 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10.

Identico.

Art. 18.

La spesa di lire 250 miliardi di cui al precedente articolo 17 da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, sarà ripartita in ragione di:

identico;

(Segue: *Testo del Governo*)

lire 60 miliardi nell'anno finanziario 1973;

lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1974;

lire 65 miliardi nell'anno finanziario 1975;

lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1976.

Art. 18.

Tutte le opere previste dalla presente legge ed in connessione con la predisposizione e l'esecuzione del piano comprensoriale sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti.

Art. 19.

Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 7, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera *a*) del precedente articolo 16.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 7,5 miliardi nell'anno 1972, di lire 23 miliardi nell'anno 1973, di lire 23 miliardi nell'anno 1974, di lire 21 miliardi nell'anno 1975 e di lire 12,5 miliardi nell'anno 1976.

La spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 16, lettera *e*), sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1972 e di lire 1 miliardo nell'anno 1973.

Art. 20.

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere *b*), *c*) ed *f*) del precedente articolo 16, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

identico;

identico;

identico;

identico.

Art. 19.

Tutte le opere previste dalla presente legge ed in connessione con la predisposizione e l'esecuzione del piano comprensoriale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 20.

Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 7, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera *a*) del precedente articolo 17.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 7 miliardi nell'anno 1972, di lire 21 miliardi nell'anno 1973, di lire 21 miliardi nell'anno 1974, di lire 19 miliardi nell'anno 1975 e di lire 12 miliardi nell'anno 1976.

La spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 17, lettera *e*), sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1972 e di lire 1 miliardo nell'anno 1973.

Art. 21.

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere *b*), *c*) ed *f*) del precedente articolo 17, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme

(Segue: *Testo del Governo*)

che, per tali fini, verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro — per essere successivamente trasferite in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 — in ragione di lire 7,5 miliardi nell'anno 1972, di lire 14 miliardi nell'anno 1973, di lire 16 miliardi nell'anno 1974, di lire 16 miliardi nell'anno 1975 e di lire 6,5 miliardi nell'anno 1976.

Art. 21.

All'onere di lire 250 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1972 al 1976 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venticinque anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

che, per tali fini, verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro — per essere successivamente trasferite in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 — in ragione di lire 8 miliardi nell'anno 1972, di lire 16 miliardi nell'anno 1973, di lire 18 miliardi nell'anno 1974, di lire 18 miliardi nell'anno 1975 e di lire 7 miliardi nell'anno 1976.

Art. 22.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Per l'emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Art. 22.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1972 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 362

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TERRACINI ED ALTRI

Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia**Art. 1.**

Lo Stato, la Regione veneta, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagnalupia, Mira, Quarto d'Altino, Musile di Piave, Jesolo, secondo le rispettive competenze istituzionali concorrono ad assicurare nel quadro della programmazione nazionale, lo sviluppo economico e sociale, la protezione e la valorizzazione dell'ambiente paesistico, del patrimonio storico, archeologico ed artistico, la difesa dell'equilibrio idraulico della laguna, la difesa dei litorali e delle spiagge dalle erosioni del mare, la difesa del suolo; la preservazione dall'inquinamento delle acque, dell'atmosfera e del suolo; il risanamento conservativo degli insediamenti urbani abitativi e monumentali del centro storico di Venezia, delle sue isole e di Chioggia.

Art. 2.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione d'intesa con i comuni interessati provvede con legge ad individuare il territorio comprensoriale idoneo ad assicurare il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente e il perimetro lagunare di cui al successivo articolo 6, a definire le procedure per provvedere alla formazione e all'adozione del piano comprensoriale.

I comuni compresi nel territorio di cui al comma precedente provvedono entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale a costituirsi in Consorzio.

Ove decorra inutilmente il termine previsto dal precedente comma, alla costituzione del Consorzio provvede la Regione.

Entro sessanta giorni è adottato dal Consorzio uno statuto che ne stabilisce attribu-

zioni, compiti e funzionamento garantendo la partecipazione dei singoli consigli comunali interessati, del Consiglio regionale veneto e del Consiglio provinciale di Venezia nel processo di formazione, attuazione e verifica del piano comprensoriale.

Lo statuto stabilisce che nell'assemblea generale e nell'organo esecutivo del Consorzio sia assicurata la presenza delle rappresentanze di tutti i consigli comunali del comprensorio, compresa la minoranza, mediante il sistema del voto limitato.

Lo statuto è deliberato dai singoli consigli comunali e approvato definitivamente con legge regionale.

Il consorzio acquisisce la documentazione raccolta e i risultati delle ricerche effettuate a cura del comitato istituito con decreto interministeriale 24 giugno 1965, numero 10387, e del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Entro un anno dalla sua costituzione, il Consorzio provvede alla formazione e alla adozione del piano comprensoriale.

Per la formazione del piano ai fini del coordinamento delle previsioni degli interventi è istituita la conferenza di coordinamento tra Consorzio, Regione e Governo o del CIPE all'uopo delegato.

Il piano prevede:

a) la destinazione delle principali zone di sviluppo industriale, commerciale, portuale, turistiche e sportive;

b) la determinazione delle fondamentali opere e impianti necessari per promuovere lo sviluppo delle diverse zone secondo la destinazione prevista;

c) l'indicazione di massima delle zone di espansione edilizia e quelle di risanamento conservativo e di ristrutturazione degli aggregati urbani esistenti;

d) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali limitazioni, e l'indicazione dei vincoli di carattere paesaggistico, storico, archeologico, artistico, monumentale delle diverse zone del territorio comprensoriale;

e) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, con particolare riguardo alla difesa e prevenzione dall'inquinamento atmosferico e idrico e ai prelievi e smaltimenti delle acque superficiali e del sottosuolo;

f) le strade, le ferrovie, i porti, i canali navigabili e le altre importanti opere di interesse generale o di uso pubblico;

g) le zone nelle quali i comuni non tenuti a formare un piano regolatore generale, hanno l'obbligo di provvedere alla compilazione dei piani particolareggiati in attuazione del piano comprensoriale con le relative altre determinazioni e direttive;

h) ogni altro intervento idoneo alla realizzazione dei fini di cui all'articolo 1.

Presso la Regione hanno luogo periodici incontri per il coordinamento degli interventi delle varie amministrazioni interessate.

Art. 4.

Il piano comprensoriale è costituito da:

1) le rappresentazioni grafiche in numero ed in scala convenienti ad illustrare i contenuti del piano;

2) una relazione illustrativa in cui siano essenzialmente specificati:

a) i criteri urbanistici di impostazione del piano con particolare riguardo alle destinazioni di zona del territorio ed ai vincoli di carattere paesaggistico, storico, archeologico, artistico e monumentale nonché a quelli di preminente interesse pubblico, per i riflessi che essi determinano nella configurazione degli interventi;

b) i criteri seguiti nella definizione e nel dimensionamento dei diversi interventi;

c) il carattere e la funzione delle infrastrutture, nonché delle altre opere di interesse generale, connesse alle attività dei comuni del comprensorio;

d) i criteri generali alla cui osservanza sono tenuti i comuni del comprensorio nella formazione dei propri piani qualora ne siano obbligati;

3) i programmi di sviluppo e di trasformazione a cui devono attenersi i comuni

non obbligati a formare il piano regolatore generale, e le indicazioni concernenti il contenuto dei piani particolareggiati ove siano ritenuti necessari nei medesimi;

4) gli interventi previsti dall'articolo 3;

5) le norme relative di attuazione del piano.

Art. 5.

Con legge regionale di cui all'articolo 2 sono stabilite le modalità di trasmissione del piano comprensoriale adottato dal Consorzio a tutti i comuni del comprensorio e alla provincia di Venezia. La stessa legge stabilisce termini e luoghi della pubblicazione e dell'affissione; i termini e le modalità con i quali la Regione stessa, comuni, enti, organizzazioni, associazioni e privati possono far pervenire le loro osservazioni e proposte al Consorzio che esprime, entro trenta giorni, le sue deduzioni in merito alle osservazioni presentate e trasmette alla Regione il piano.

Il piano comprensoriale è approvato con legge dal Consiglio regionale.

Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti sino all'approvazione del piano territoriale della Regione del quale viene a far parte con gli opportuni coordinamenti.

Il piano comprensoriale approvato viene trasmesso a tutti i comuni interessati affinché entro sei mesi adeguino ad esso i propri strumenti urbanistici.

L'obbligo di adeguare il piano regolatore generale, di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397, a quello comprensoriale, nel termine di sei mesi, sussiste anche per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera.

Ove decorrano inutilmente i termini previsti dai commi precedenti, la Regione provvede all'adeguamento con le modalità e le procedure che saranno stabilite con legge regionale di cui all'articolo 2.

Art. 6.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli stru-

menti urbanistici redatti o modificati in conformità del piano comprensoriale, nel territorio compreso nel perimetro lagunare non potranno essere autorizzate ed eseguite opere, anche sui terreni demaniali, senza il parere favorevole della commissione di cui al successivo articolo 8. La commissione deve accertare che le opere da eseguire non siano in contrasto con le finalità indicate nell'articolo 1 della presente legge. Le richieste di autorizzazione sono trasmesse alla commissione dal sindaco corredate dal parere dell'Amministrazione comunale.

Nel restante territorio comprensoriale devono essere sottoposte al parere della commissione di cui all'articolo 8 solo gli insediamenti industriali, le opere pubbliche e le infrastrutture intercomunali di rilevante interesse, le lottizzazioni residenziali e turistiche.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del perimetro lagunare di cui al primo comma dell'articolo 2, le autorizzazioni all'esecuzione delle opere nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 sono concesse previo parere favorevole della commissione di cui al successivo articolo 8.

Art. 7.

I pareri espressi dalla commissione di cui al successivo articolo 8 sono obbligatori e vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti in materia dalle seguenti disposizioni di legge:

a) legge 5 maggio 1907, n. 257 (istituzione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova);

b) regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia);

c) decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 945 (salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia);

d) legge 31 marzo 1956, n. 294 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attra-

verso opere di risanamento civico e di interesse turistico);

e) legge 5 marzo 1963, n. 366 (nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado);

f) legge 2 marzo 1963, n. 397 (nuovo ampliamento del porto zona industriale di Venezia-Marghera);

g) legge 5 luglio 1966, n. 526 (modifiche della legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti i provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia);

h) legge 8 aprile 1969, n. 161 (proroghe alla legge 5 luglio 1966, n. 526);

i) legge 29 giugno 1939, n. 1497 (protezione delle bellezze naturali).

Art. 8.

Per i pareri di cui all'articolo 6, penultimo comma, e all'articolo 7, è costituita una commissione presieduta dal presidente della Regione o da un suo delegato e composta da:

a) due rappresentanti del Consiglio regionale;

b) due rappresentanti del Consiglio provinciale di Venezia;

c) tre rappresentanti del Consiglio comunale di Venezia;

d) due rappresentanti per ciascuno dei consigli comunali di Chioggia e di Mira;

e) un rappresentante per ciascuno degli altri consigli comunali dei comuni indicati nell'articolo 1;

f) il presidente del Magistrato alle acque;

g) l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Venezia;

h) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

i) un rappresentante dell'Istituto nazionale di urbanistica;

l) il sovrintendente ai monumenti di Venezia;

m) un rappresentante del Ministero della marina mercantile.

I rappresentanti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono eletti con il sistema del voto

limitato e sono nominati coloro che riportano il maggior numero di voti.

Per la validità delle adunanze della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che la compongono.

I membri sopra indicati possono farsi rappresentare da chi legalmente li sostituisce o da un proprio delegato.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 350 miliardi da inserire sul bilancio dello Stato in cinque esercizi come segue:

- a carico dell'esercizio 1972, miliardi 40;
- a carico dell'esercizio 1973, miliardi 80;
- a carico dell'esercizio 1974, miliardi 90;
- a carico dell'esercizio 1975, miliardi 90;
- a carico dell'esercizio 1976, miliardi 50.

La spesa suddetta di 350 miliardi è destinata come segue:

- 1) alla Regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale, miliardi 2;
- 2) per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali, miliardi 5;
- 3) per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel seguente articolo 10, miliardi 100;
- 4) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua; contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque, miliardi 5;
- 5) edilizia monumentale, pubblica e privata, miliardi 60 così suddivisi: 58 a Venezia e 2 a Chioggia;
- 6) edilizia minore non di lusso, miliardi 110 di cui 95 a Venezia e 15 a Chioggia;
- 7) adduzione idrica ed acquedotti; fognature e contributi per allacciamenti, miliardi 68;
- 8) opere previste dall'articolo 10 della legge speciale per Venezia 5 agosto 1966, numero 526, da eseguirsi in terraferma, miliardi 20.

Art. 10.

Ferme restando le competenze della Regione del Veneto in materia di urbanistica, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse generale, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono a totale carico dello Stato le seguenti opere:

- a) riduzione dei livelli marini in laguna e marginamenti lagunari;
- b) sistemazione di corsi d'acqua naturali e di frane interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
- c) opere portuali, marittime e di difesa del litorale;
- d) escavazione e sistemazione dei canali e rii ed opere di presidio e consolidamento delle costruzioni e di sistemazione dei porti, canali, e fondamenta sui canali;
- e) restauro degli edifici demaniali;
- f) restauro e conservazione del patrimonio pubblico artistico mobiliare.

Art. 11.

L'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 10 è affidata in concessione alla Regione del Veneto. In tal caso gli organi decentrati delle amministrazioni statali competenti esercitano per mezzo degli uffici periferici la vigilanza sull'appalto e sull'esecuzione delle opere, provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonchè al collaudo e alle liquidazioni dei lavori e al relativo saldo.

I progetti relativi alle Opere di cui al presente articolo sono approvati senza alcun limite di importo, secondo le rispettive competenze istituzionali con decreto del presidente del Magistrato alle acque di Venezia.

Art. 12.

I comuni di Venezia e di Chioggia, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, provvedono alle seguenti opere:

- 1) restauro e sistemazione dell'edilizia monumentale, storica ed artistica;

2) riparazione, ricostruzione, consolidamento e restauro dell'edilizia residenziale in Venezia insulare, nelle isole della sua laguna e in Chioggia centro storico;

3) costruzione ed ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione;

4) gasdotti.

Art. 13.

Sono versati alla Regione gli stanziamenti destinati alle spese di sua competenza e ai comuni di Venezia e di Chioggia gli stanziamenti destinati alle spese per le opere e per gli interventi di cui all'articolo 12.

Art. 14.

Nell'esercizio delle sue funzioni la Regione adotta i provvedimenti necessari per la difesa del territorio e delle acque dagli inquinamenti.

In deroga alle disposizioni della legge 13 luglio 1966, n. 615, sui provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico ed ai regolamenti di esecuzione approvati coi decreti del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 e 15 aprile 1971, n. 322, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna e nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi metano e simili nonchè di energia elettrica.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma si applicano le norme di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della predetta legge per l'esercizio degli impianti termici ed industriali nel territorio di cui al precedente articolo 2 sono aumentate sino a dieci volte. Il comune oltre alla denuncia penale, scaduto inutilmente il termine fissato a norma del richiamato articolo 20, quarto comma, provvede d'ufficio a costruire od applicare impianti, installazioni, dispositivi e ad eseguire lavori idonei a rendere gli stabilimenti industriali conformi alle caratteristiche prescelte. Le spese tutte sono poste a carico dell'inadempiente che è ob-

bligato al rimborso delle stesse con la maggiorazione del cento per cento. Per il rimborso si applica la procedura della riscossione delle imposte.

Quando alla scadenza del termine i lavori sono ancora in corso il comune valutate le circostanze in base allo stato e all'andamento degli stessi, può sostituirsi all'obbligato nella esecuzione delle opere. Per le spese si applica il comma precedente. Ai fini della difesa della laguna di Venezia e della preservazione dell'ambiente naturale devono essere fissate e rigorosamente individuate e descritte le caratteristiche delle emissioni ed immissioni tollerabili, le caratteristiche che dovranno conservare le acque lagunari nonchè le caratteristiche antinquinanti degli scarichi.

I poteri che l'articolo 10 della legge 5 marzo 1963, n. 366, attribuisce al Magistrato alle acque sono devoluti alla Regione.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle acque della laguna o nei corsi di acqua che si immettono nella laguna, di costruire, mantenere e gestire impianti di depurazione sulla cui idoneità decide la Regione.

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge enti e privati sono tenuti a denunciare alla Regione tutti gli scarichi in laguna o nelle acque che direttamente o indirettamente vi defluiscono, nonchè gli scarichi nel suolo o nel sottosuolo.

Entro un anno dalla denuncia di cui al comma precedente la Regione ne disporrà il controllo per accertarne le caratteristiche e, ove occorra, ordinerà le misure idonee a rendere gli scarichi non inquinanti prefiggendo un termine.

Trascorso inutilmente tale termine la Regione disporrà d'ufficio l'esecuzione dei lavori, applicando quanto disposto nel quarto comma del presente articolo. Le spese sono poste a carico dell'inadempiente che è obbligato al rimborso maggiorato del cento per cento. Per il rimborso si applica la procedura della riscossione delle imposte.

Chiunque nelle acque o nel suolo o sottosuolo del presente articolo apra o mantenga uno scarico di sostanze o di acque di rifiuto senza l'autorizzazione degli organi competenti per legge o con l'inosservanza

delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è punito nel caso che lo scarico abbia prodotto inquinamento con l'ammenda da lire 100.000 a lire 2.000.000. Se vi è inquinamento anche temporaneo, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da lire 300.000 a lire 10.000.000. Nei casi più gravi il reato è punibile anche con l'arresto da 15 giorni a tre anni. Fuori dai casi previsti nei precedenti commi, chiunque alteri le caratteristiche delle acque tutelate dal presente articolo, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 2.000.000. Nei casi più gravi il reato è punibile anche con l'arresto da 15 giorni a tre anni.

Per tutti i reati previsti nel presente articolo il giudice condanna il colpevole anche all'esecuzione di opere e lavori idonei a rimuovere il danno ed al ripristino della normalità. Trascorso inutilmente il termine fissato dal giudice, le opere ed i lavori vengono eseguiti d'ufficio dal comune nel cui territorio l'infrazione si è verificata. Si applicano le norme stabilite nel presente articolo per i lavori eseguiti d'ufficio. Il Pretore, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, può ordinare in via cautelare per motivi di igiene o di sicurezza pubblica la sospensione delle attività pericolose o che siano causa dell'inquinamento o della alterazione delle acque o dell'ambiente sino al ripristino della normalità. Se pende procedimento penale il giudice che ne è investito può procedere anche d'ufficio all'applicazione della misura cautelativa prevista nel precedente comma.

Le opere concernenti la difesa dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento delle acque eseguite nella Venezia insulare e nel centro storico di Chioggia a cura di enti o di privati sono ammesse esclusivamente a contributo nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

A coloro che abbiano già sostenuto la spesa per le trasformazioni dei propri impianti termici in applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, ora obbligati ad una nuova trasformazione, viene rifiuta nella misura dell'80 per cento la spesa già sostenuta a condizione che il proprietario e i componenti della sua famiglia anagrafica siano defini-

tivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 3 milioni.

La Regione del Veneto provvede, ai fini della tutela del territorio comprensoriale di cui alla presente legge dagli inquinamenti dell'aria e dell'acqua, anche alla concessione di contributi per impianti termici e di depurazione delle acque.

Art. 15.

Gli interventi necessari per la ristrutturazione urbanistica, per il risanamento conservativo, per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, per la realizzazione delle attrezzature pubbliche e sociali nelle zone a tal scopo destinate o da destinarsi nei piani regolatori generali di Venezia e di Chioggia, saranno disciplinati da legge regionale.

La legge regionale stabilisce tra l'altro:

1) gli interventi e la gestione del patrimonio edilizio comunque acquisito ai sensi della presente legge sono effettuati dai comuni di Venezia e di Chioggia per le aree di rispettiva competenza con la partecipazione dei Consigli di quartiere, anche mediante l'istituzione di aziende speciali comunali;

2) gli interventi sono eseguiti sulla base di un programma quinquennale di attuazione adottato e soggetto a verifica annuale da parte dei Consigli comunali.

I medesimi interventi sono subordinati all'esistenza di piani particolareggiati che devono delimitare anche i comparti nei quali gli interventi medesimi devono avere carattere unitario.

Tutti gli interventi per l'edilizia monumentale, storica ed artistica, sono effettuati di intesa con la Sovrintendenza ai monumenti di Venezia;

3) l'acquisizione degli immobili inclusi nei comparti di cui al punto 2) del presente articolo, ai fini della ristrutturazione urbanistica, del risanamento conservativo, dello sviluppo dell'edilizia economica e popolare, delle realizzazioni delle attrezzature pubbliche e sociali nonché gli edifici, con le eventuali aree pertinenti, che in base alle previsioni del piano particolareggiato dovranno

essere demoliti, si attua mediante espropriazione per pubblica utilità secondo quanto disposto dal successivo articolo 16.

Ove non ricorrano le esigenze e le condizioni di cui al precedente punto 2), l'acquisizione degli edifici si attua mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che è tenuto al rimborso delle spese sostenute per il risanamento nella misura e con gli obblighi previsti nei paragrafi successivi.

A cura e alle condizioni stabilite rispettivamente dai Consigli comunali di Venezia e di Chioggia o dall'azienda speciale, dovrà essere prevista la sistemazione temporanea di coloro che abitano edifici da risanare, restaurare o demolire; sarà considerata la diversa condizione esistente tra proprietari di una o più unità immobiliari e gli inquilini non proprietari.

Gli interventi di restauro e risanamento di cui all'articolo 9, nn. 5 e 6, sono effettuati, per quanto riguarda la sistemazione interna delle abitazioni, sentiti i proprietari;

4) il rimborso da parte dei proprietari delle spese sostenute avverrà secondo le seguenti modalità:

a) per la casa o la parte dell'edificio direttamente e stabilmente abitata dal proprietario, qualora questi si impegni per almeno altri 15 anni ad abitarla o utilizzarla direttamente come bottega artigiana, laboratorio, negozio commerciale, esercizio pubblico e simili, il rimborso è effettuato in 25 anni senza corresponsione di interessi, in una misura variante: dal 15 al 30 per cento dell'ammontare delle spese di risanamento o di restauro purchè il proprietario e i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 4 milioni; dal 30 al 100 per cento per gli altri in relazione alle loro condizioni economiche.

Per le spese di risanamento degli edifici e delle parti di essi di proprietà di cooperative edilizie i cui soci abbiano i requisiti di cui all'articolo 71 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non viene effettuato alcun rimborso;

b) per gli edifici locati o per la parte degli stessi locata o utilizzata il cui proprie-

tario al 1° gennaio 1969 possedeva complessivamente una proprietà edilizia non superiore ai mille metri cubi vuoto per pieno, ove questi si obblighi a cedere in locazione gli appartamenti ed i locali di sua proprietà per almeno 15 anni alle condizioni fissate dal comune, il rimborso deve essere effettuato in 25 anni senza interesse nella misura variante dal 60 al 100 per cento dell'ammontare delle spese di risanamento o restauro purchè il proprietario ed i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 3 milioni;

c) per il restauro o il risanamento degli edifici di proprietà pubblica statale, regionale, provinciale, comunale nonché delle università, degli ospedali pubblici, degli IACP, INCIS, ECA, IRE, Ferrovie dello Stato, dati in locazione alle condizioni fissate dal comune od utilizzati direttamente, non viene effettuato dagli enti proprietari alcun rimborso. Sono fatti salvi i finanziamenti per gli enti pubblici previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Agli enti non previsti nel precedente comma si applicano, secondo i singoli casi, le altre provvidenze stabilite dalla presente legge;

d) per gli edifici il cui proprietario non rientri nelle condizioni indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo, ove questi si obblighi a cedere in locazione gli appartamenti e i locali di sua proprietà per almeno 15 anni ai canoni e alle condizioni fissate dal comune, il rimborso deve essere effettuato totalmente in 15 annualità, con l'interesse del 3 per cento.

I canoni di locazione di cui al presente articolo saranno fissati dai rispettivi Consigli comunali con riferimento alla capacità media economica e alle condizioni abitative degli assegnatari;

5) ove il proprietario rifiuti di assumere gli obblighi previsti dalle precedenti norme, ovvero dopo averli assunti non li osservi, è soggetto all'espropriazione alle condizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, con riferimento allo stato dell'immobile prima dell'intervento e secondo quan-

to disposto dal successivo articolo 16. Si farà luogo in tal caso alla restituzione delle rate versate diminuite dell'importo dei canoni percepiti.

Nei trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo non si procede all'esproprio dei proprietari quando l'immobile venga trasferito con tutti gli obblighi e i vincoli previsti dalla presente legge e venga locato alle condizioni fissate dai Comuni;

6) per gli edifici ricostruiti, risanati, soggetti ad espropriazione, per quelli i cui proprietari hanno assunto obblighi di concedere in locazione alle condizioni sopra indicate, i precedenti locatori hanno diritto di prelazione purchè abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 8, lettera g) o appartengano a categorie di lavoratori autonomi e di liberi professionisti purchè questi e i componenti la loro famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 4 milioni.

Le disposizioni relative all'esercizio del diritto di prelazione e alla disciplina dei canoni di locazione si applicano anche alle opere di cui all'articolo 10, lettera e), della presente legge.

Le altre assegnazioni sono regolate dalle norme che saranno emanate ai sensi dell'articolo 8, lettera g), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 16.

L'acquisizione degli immobili per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo nonchè nei casi previsti dal punto 5), primo comma dello stesso, si attua mediante l'espropriazione per pubblica utilità in base alle norme previste dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, senza i limiti di destinazione degli immobili espropriati previsti dalla lettera a) dello stesso articolo.

Art. 17.

La progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge sono su-

bordinate all'approvazione del piano comprensoriale con l'osservanza del disposto degli articoli nn. 6, 7 e 8 della presente legge.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del piano comprensoriale le seguenti opere:

a) completamento delle difese a mare e dei marginamenti lagunari;

b) escavazione e sistemazione all'interno dei centri storici di Venezia e di Chioggia dei canali e dei rii e opere di presidio e consolidamento delle costruzioni e di sistemazione dei ponti, canali e fondamenta che si rendessero conseguentemente necessarie;

c) risanamento anche igienico, consolidamento e restauro della edilizia residenziale monumentale;

d) restauro degli edifici demaniali;

e) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobile;

f) impianti di depurazione e prevenzione dagli inquinamenti;

g) rete di adduzione idrica, costruzione ed ampliamento degli acquedotti;

h) costruzione ed ampliamento di fognature;

i) gasdotti.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere previste dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti.

Per gli interventi di cui alle lettere a), b), d) e g) è richiesto, dopo la sua costituzione, il preventivo parere del Consorzio di cui all'articolo 2.

Art. 18.

All'onere di lire 350 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1972 al 1976 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un

periodo non superiore ai venticinque anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il rimborso dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio Consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia

dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Art. 19.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1972 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.